

Codice A1813B

D.D. 9 dicembre 2020, n. 3372

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 48/2020 per la sistemazione del torrente Chisone in corrispondenza del movimento franoso in località San Sebastiano, nei pressi dei confini comunali con Pinasca, Pomaretto e Inverso Pinasca. Richiedente: Comune di PEROSA ARGENTINA (TO).



ATTO DD 3372/A1813B/2020

DEL 09/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 48/2020 per la sistemazione del torrente Chisone in corrispondenza del movimento franoso in località San Sebastiano, nei pressi dei confini comunali con Pinasca, Pomaretto e Inverso Pinasca. Richiedente: Comune di PEROSA ARGENTINA (TO).

In data 12/03/2020 con nota prot. n. 2613 (acclarata in data 08/04/2020 prot. di ricevimento n. 17950/A1813B) il Comune di Perosa Argentina (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la sistemazione del torrente Chisone in corrispondenza del movimento franoso in località San Sebastiano, nei pressi dei confini comunali con Pinasca, Pomaretto e Inverso Pinasca. Tale movimento franoso si è verificato in sponda sinistra e si è aggravato dopo l'evento alluvionale del novembre 2016. La sistemazione in argomento servirà a contenere e rallentare l'arretramento della corona del settore in frana verso i fabbricati retrostanti.

Gli interventi previsti sono principalmente i seguenti:

- realizzazione di difesa spondale in massi di cava in sinistra idrografica, per una lunghezza di 150,00 m; tale scogliera avrà una fondazione delle dimensioni pari a 2,00 m (profondità) x 3,00 m (larghezza) e una parte in elevazione di 4,50 m d'altezza e 2,00 m di spessore;
- movimentazione di materiale litoide, per un volume di circa 14.000 m³, al fine di allontanare dalla sponda sinistra il deflusso principale della corrente e diminuirne l'azione erosiva;
- taglio della vegetazione presente in alveo.

È inoltre previsto un rilievo topografico che controlli periodicamente la sommità della corona del movimento franoso rispetto ad almeno tre punti fissi, per verificarne la sua evoluzione nel tempo.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Renato Barra, costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dalla Relazione tecnico-descrittiva, idraulica e

strutturale e da n. 9 elaborati grafici, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi. Inoltre è stata redatta la Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Davide Bolognini.

L'Amministrazione Comunale di Perosa Argentina, con D.G.C. n. 28 del 25/02/2020, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto. A seguito della richiesta di approfondimenti e chiarimenti effettuata da questo Settore in data 15/04/2020, il Comune di Perosa Argentina ha trasmesso con nota prot. n. 6457 del 31/07/2020 (pervenuta in data 03/08/2020 prot. di ricevimento n. 37767/A1813B) gli elaborati progettuali aggiornati e riapprovati con D.G.C. n. 69 del 23/07/2020.

A seguito dei vari sopralluoghi effettuati e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino, di cui alla nota in data 17/03/2020 prot. n. 22213 (pervenuta in data 18/03/2020 prot. n. 14083/A1813B), anche trasmesso al Comune di Perosa Argentina;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Perosa Argentina (TO), ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il piano di appoggio della struttura di fondazione della scogliera dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. la scogliera in progetto dovrà essere idoneamente risvoltata ed immersata a monte e a valle all'interno della sponda, mentre il paramento esterno della medesima difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
4. i massi costituenti la scogliera dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,5 m³ e peso superiore a 12,5 kN;
5. le movimentazioni di materiale d'alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici; le stesse movimentazioni in alveo dovranno essere eseguite in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica;
6. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, come previsto in progetto, senza asportazione dall'alveo stesso;
7. il materiale legnoso proveniente dal taglio di vegetazione in alveo, avente valore economico nullo, non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di
Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni